



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 57 DEL 25/03/2021

Settore proponente: GABINETTO DEL SINDACO

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 SUL TERRITORIO COMUNALE DI LADISPOLI.

Sindaco

Vista l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso.

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Richiamati i DPCM governativi e le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio in materia di contenimento della diffusione del virus sul territorio nazionale e regionale.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021.

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute 12 marzo 2021 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto".

Ritenuto necessario, vista la tendenza in aumento dei contagiati sul territorio comunale e in previsione delle imminenti festività di Pasqua, di introdurre le seguenti misure per contrastare la diffusione del virus:

Nei giorni 27 e 28 marzo e 3,4 e 5 aprile:

-è vietato l'accesso agli arenili pubblici, con relativo divieto di praticare la pesca sportiva e gli sport acquatici;

-è vietato stazionare sul lungomare Regina Elena, Marco Polo, Marina di Palo e Marina di San Nicola;

-i bar, con e senza cucina, nonché gli altri esercizi di somministrazione, su tutto il territorio comunale, possono esercitare la vendita da asporto nella fascia oraria compresa tra le ore 6:00 e le ore 14:00. E' sempre consentita, senza limiti di orario, la consegna a domicilio.

Nei giorni 4 e 5 aprile gli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, che vendono generi alimentari (supermercati, minimarket ecc.) possono svolgere la propria attività nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 14:00.

Ritenuto inoltre di confermare, fino al giorno 5 aprile compreso, le disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale n.51/2021.

Sentito nel merito il Comandante della Polizia Locale.

Ritenuto che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento, attraverso il quale vengono introdotte misure per contrastare il diffondersi del virus Covid-19 sul territorio comunale.

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale.



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1) Nei giorni 27 e 28 marzo e 3,4 e 5 aprile:

-è vietato l'accesso agli arenili pubblici, con relativo divieto di praticare la pesca sportiva e gli sport acquatici;

-è vietato stazionare sul lungomare Regina Elena, Marco Polo, Marina di Palo e Marina di San Nicola;

-i bar, con e senza cucina, nonché gli altri esercizi di somministrazione, su tutto il territorio comunale, possono esercitare la vendita da asporto nella fascia oraria compresa tra le ore 6:00 e le ore 14:00. E' sempre consentita, senza limiti di orario, la consegna a domicilio.

2) Nei giorni 4 e 5 aprile gli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, che vendono generi alimentari (supermercati, minimarket ecc.) possono svolgere la propria attività nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 14:00.

3) Di confermare, fino al giorno 5 aprile compreso, le disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale n.51/2021.

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

- trasmessa:

- al Prefetto di Roma;

- al Commissariato P.S. di Civitavecchia;

- alla Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia;

- al Centro di Coordinamento dei Servizi Cinofili ed a Cavallo della Polizia di Stato;

- alla Compagnia della Guardia di Finanza di Ladispoli;

- alla Stazione Carabinieri di Ladispoli;

- alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia;

- all'Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli;

- al Comando di Polizia Locale di Ladispoli;

- alla ASL RM4;

- a tutte le Posizioni Organizzative del Comune di Ladispoli per i provvedimenti di rispettiva competenza;

- alla società partecipata Flavia Servizi srl;

- al Consorzio Marina di San Nicola.

AVVERTE

Che il mancato rispetto di uno degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito ai sensi del DPR 689/81 con una sanzione amministrativa da €50,00 ad €500,00, in applicazione dell'art. 7 bis del Dlgs. 267/2000, con pagamento in misura ridotta fissato in € 200,00, entro 60 giorni dell'avvenuta contestazione.

AVVISA

che avverso la presente ordinanza può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Il Sindaco
Alessandro Grando

Sindaco
GRANDO ALESSANDRO / Namirial S.p.A./02046570426
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)